



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 283 / 2020

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.R.L. RELATIVO ALL' ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO E VERIFICHE CHIMICO PRESTAZIONALI DEI MATERIALI RECUPERATI NELL' AMBITO DELLA CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ LIDO DI VENEZIA AREA PIP TERRE PERSE.**

### Il Dirigente

#### VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- v. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:

- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- viii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ix. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

**VISTI:**

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
  - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
  - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
  - il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- iv. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- v. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vi. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;

vii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997.

**VISTA** l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 67642 del 18/10/2019 con cui la ditta Baldan Recuperi e Trattamenti S.r.l., con sede legale in Campagna Lupia, Via Marzabotto 28, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione dell'attività di campionamento e verifiche chimico prestazionali dei materiali recuperati nell'ambito della "Campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi in Località Lido di Venezia area PIP Terre Perse";

**PREMESSO** che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale con cui è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed ha indicato:
  - l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - con atto organizzativo del Dirigente dell'Area Ambiente n. 1 del 23.07.2019 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.
- iv. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Guido Frasson non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**CONSTATATO** che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 Lettera z.b) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 23.10.2019 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Baldan Recuperi e Trattamenti S.r.l.

**DATO ATTO** che:

- i. Con nota protocollo n. 68648 del 23.10.2019 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;

- ii. con nota prot. n. 7988 del 16.12.2019 è pervenuta una dichiarazione spontanea da parte della ditta, con la quale si precisa che “La definizione “campagna mobile” riportata nella documentazione tecnica allegata all’istanza, per descrivere l’attività che si intende svolgere, è da intendersi invece come “campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi previa riduzione volumetrica, mediante frantumazione, con separazione della frazione estranea. Ogni riferimento alla “campagna mobile” va quindi sostituito con la definizione sopra riportata”;
- iii. sono pervenute osservazioni, fuori termini, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna ed acquisiti agli atti con nota protocollo n. 1623 del 14.01.2020. La Soprintendenza esprime parere di non assoggettamento a VIA ed alcune considerazioni in merito alla gestione della parte arborea del lotto di terreno nel caso in cui questa sia soggetta a procedura di autorizzazione paesaggistica ai sensi della parte III del D.lgs 42/2004;
- iv. la documentazione fornita è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- v. nell’ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ambientale relativa all’intervento in parola;
- vi. il Comitato VIA nella seduta del 27.01.2020 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 5016 del 29.01.2020;
- vii. con numero di serie 01161988230889 del 15.10.2019 è stato assolto l’obbligo d’imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013.

**RITENUTO** di fare proprio il sopraccitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

### **DETERMINA**

1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica prot. 67642 del 18.10.2019 relativo all’attività di campionamento e verifiche chimico prestazionali dei materiali recuperati nell’ambito della “Campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi, in Località Lido di Venezia area PIP Terre Perse”, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 5016 del 29.01.2020 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto della seguente prescrizione:
  - 1.a) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazione ambientale e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini dello svolgimento dell’attività proposta.
2. Di non assoggettare a valutazione d’incidenza appropriata il progetto in parola relativo all’attività di campionamento e verifiche chimico prestazionali dei materiali recuperati nell’ambito della “Campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi, in Località Lido di Venezia area PIP Terre Perse”, acquisito agli atti con protocollo n. 67642 del 18.10.2019.

3. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia alle Amministrazioni e agli enti interessati dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 21/01/2020. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Baldan Recuperi e Trattamenti S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di Venezia , alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, al Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

[http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg\\_concluse.html](http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html)

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente